

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **Revoca decreto del Direttore n. 142 del 13.05.2021 - Liquidazione e pagamento di Euro 6.978,40 (IVA ed oneri inclusi) a favore di Gianluca Carrabs (C.F. CRRGLC76E31A509H) a titolo di rimborso spese legali sostenute - Bilancio 2022**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 - Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTO il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 relativo all'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo economico, nota integrativa per l'anno 2022 e programma biennale degli acquisiti beni e servizi 2022-2023;

VISTI il Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvati con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), oggi "Marche Agricoltura Pesca" al Dott. Andrea Bordoni.

DECRETA

- di autorizzare la chiusura transattiva del giudizio rubricato al n. 606/2021 R.G. Lav. del Tribunale di Ancona, intentato dal Dott. Gianluca Carrabs (C.F. CRRGLC76E31A509H), con rinuncia – da parte dell'Agenzia - alla richiesta restitutoria delle competenze legali relative al giudizio di primo grado, che pertanto restano di pertinenza del Dott. Gianluca Carrabs, e corresponsione della somma di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) oltre Iva e oneri accessori per un totale di Euro 6.978,40 (seimilanovecentosettantotto/40), a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso, a tacitazione definitiva della vicenda dedotta nel giudizio sopra indicato;
- di revocare, di conseguenza, il decreto del Direttore n. 142 del 13.05.2021, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione dello stesso, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241 del 1990;
- di rimborsare, e quindi di impegnare, a favore del Dott. Gianluca Carrabs (C.F. CRRGLC76E31A509H) la somma di Euro 6.978,40 (seimilanovecentosettantotto/40) come da Fattura n. 402/2022 del 12.09.2022 dello Studio Benvenuto Avvocati Associati, conservata agli atti di ufficio, sul Bilancio 2022, "Direzione Generale", Progetto "Personale" cod 13.01, "Altre spese specifiche – Spese e servizi vari",
- di liquidare e pagare la somma suddetta di Euro 6.978,40 (seimilanovecentosettantotto/40) a favore di Dott. Gianluca Carrabs (C.F. CRRGLC76E31A509H);
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il sottoscritto Direttore non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di



attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di pubblicare il presente atto per estremo sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'Agenzia, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022 n. 11;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- Regolamento Amministrativo e Contabile dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;
- Decreto del Direttore n. 142 del 13.05.2021;
- Decreto del Direttore n 80 del 30.03.2022;

Motivazione

Con legge regionale 12.05.2022 n. 11 l'ASSAM è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

L'articolo 17 della predetta legge stabilisce quanto segue:

- al comma 5: *Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.*
- al comma 6: *Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla completa costituzione delle nuove strutture.*
- al comma 7: *Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*

L'art. 1 comma 3 della sopraindicata legge dispone altresì che "Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all'articolo 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di ASSAM, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale".

Tutto quanto sopra premesso si espone che con nota in data 24.07.2019 (Prot. ASSAM n. 6109 del 24.07.2019, conservata agli atti di ufficio) il Dott. Gianluca Carrabs, ex amministratore unico



dell'ASSAM, avanzava all' Agenzia richiesta di pagamento delle spese legali quantificate in Euro 26.644,80 relative all'assistenza in seno al procedimento penale dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, R.G. 1613/2017, conclusosi con sentenza n. 885/2019.

Poiché la legittimità della richiesta avanzata era controversa sia dal punto di vista della titolarità del rapporto che da quello della sussistenza di una specifica norma che prevedesse in carico all'Agenzia tale obbligo di rimborso, l'ASSAM in data 03.07.2020 rivolgeva una richiesta di parere allo Studio Legale Associato Corà Paratico, P.IVA 02254110204 con sede in Volta Mantovana (MN), esperto di diritto amministrativo ed affiliato al Gruppo Maggioli S.p.A. con cui l'ASSAM aveva un rapporto di collaborazione.

Il parere ricevuto, datato 31.07.2020 e conservato agli atti di ufficio, faceva propendere per la non legittimità della richiesta avanzata.

Un parere di analogo tenore veniva successivamente reso dallo Studio Alberto Lucchetti & Associati di Ancona (Prot. ASSAM n. 8131 del 25.11.2020, conservato agli atti di ufficio).

Conseguentemente l'Agenzia, con decreto del Direttore n. 142 del 13.05.2021, decretava di non accogliere l'istanza presentata dall'ex amministratore unico e, per l'effetto, di non dare luogo alla liquidazione delle spese legali richieste; contestualmente veniva altresì disposto l'annullamento in autotutela del Decreto n. 426 DIRA del 28.12.2017, relativo al pagamento delle spese legali del procedimento penale di primo grado sostenute dallo stesso Carrabs, nonché degli atti conseguenti e presupposti ed il contestuale recupero della somma complessiva di Euro 17.793,77.

Il Dott. Gianluca Carrabs notificava all'Agenzia un ricorso innanzi al Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 606/2021 R.G., con cui richiedeva preliminarmente la sospensione del decreto impugnato e, nel merito, la revoca dello stesso.

Il Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott. Andrea De Sabbata, fissava per la comparizione personale delle parti e per la discussione della causa nel merito l'udienza del 02.02.2022 ore 10.00, avvertendo la parte resistente di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata, mediante deposito nella cancelleria del giudice di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Con decreto del Direttore n. 80 del 30.03.2022 l'Agenzia autorizzava, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza legale nella causa n. 606/2021 R.G. Tribunale di Ancona, agli Avv.ti Guido Paratico (C.F. PRTGDU73D21C312H) e Nadia Corà (C.F. CRONDA55C42C406K), dello Studio Legale Associato Corà Paratico, P.IVA 02254110204 a mezzo dei quali la stessa si costituiva in giudizio.

Nel corso del giudizio controparte ha dichiarato di essere disponibile a ridurre la pretesa di rimborso delle spese ed oneri legali sostenute nel procedimento penale di appello n. 1613/2017 R.G. da Euro 26.644,80 ad Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) oltre Iva e oneri accessori.

A fronte della riduzione della pretesa economica di cui sopra, l'Agenzia ha effettuato una valutazione circa l'opportunità, l'utilità e la convenienza della soluzione prospettata, in considerazione anche della lunghezza dei tempi processuali nonché dell'esito incerto della causa.



Si ritiene pertanto di aderire alla proposta di controparte, addivenendo così ad una soluzione transattiva che contempra, da parte dell'Agenzia, la rinuncia alla richiesta restitutoria delle competenze legali relative al giudizio di primo grado, che pertanto restano di pertinenza del Dott. Gianluca Carrabs, e la corresponsione della somma di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) oltre Iva e oneri accessori per un totale di Euro 6.978,40 (seimilanovecentosettantotto/40), a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso, a tacitazione definitiva della vicenda dedotta nel giudizio rubricato al n. 606/2021 R.G. Lav. del Tribunale di Ancona.

A supporto della richiesta il Dott. Gianluca Carrabs in data 12.09.2022 ha fatto pervenire all'indirizzo dell'Agenzia la Fattura quietanzata n. 402/2022 del 12.09.2022 dello Studio Benvenuto Avvocati Associati, conservata agli atti di ufficio.

Lo schema di transazione viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene – contestualmente - di dover disporre la revoca decreto del Direttore n. 142 del 13.05.2021, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione dello stesso, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241 del 1990.

L'esborso sarà a valere sul Bilancio 2022, "Direzione Generale", Progetto "Personale" cod 13.01, "Altre spese specifiche – Spese e servizi vari".

Esito dell'istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore dell' Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" di procedere all'adozione del presente atto, al fine:

- di autorizzare la chiusura transattiva del giudizio rubricato al n. 606/2021 R.G. Lav. del Tribunale di Ancona, intentato dal Dott. Gianluca Carrabs (C.F. CRRGLC76E31A509H), con rinuncia – da parte dell'Agenzia - alla richiesta restitutoria delle competenze legali relative al giudizio di primo grado, che pertanto restano di pertinenza del Dott. Gianluca Carrabs, e corresponsione della somma di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) oltre Iva e oneri accessori per un totale di Euro 6.978,40 (seimilanovecentosettantotto/40), a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso, a tacitazione definitiva della vicenda dedotta nel giudizio sopra indicato;
- di revocare, di conseguenza, il decreto del Direttore n. 142 del 13.05.2021, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione dello stesso, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241 del 1990;
- di rimborsare, e quindi di impegnare, a favore del Dott. Gianluca Carrabs (C.F. CRRGLC76E31A509H) la somma di Euro 6.978,40 (seimilanovecentosettantotto/40) come da Fattura n. 402/2022 del 12.09.2022 dello Studio Benvenuto Avvocati Associati, conservata agli atti di ufficio, sul Bilancio 2022, "Direzione Generale", Progetto "Personale" cod 13.01, "Altre spese specifiche – Spese e servizi vari",
- di liquidare e pagare la somma suddetta di Euro 6.978,40 (seimilanovecentosettantotto/40) a favore di Dott. Gianluca Carrabs (C.F. CRRGLC76E31A509H);
- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'Agenzia sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 42 del d.lgs 50/2016.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
("N.1 Allegato")

